

CERTIFICAZIONE Pazienti Fragili

Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge cd "Rilancio" 19 maggio 2020

Modifica art. 26, comma 2,
Decreto-legge n. 18/2020
Fino al 31 luglio 2020

<http://www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=30735&lang=it&art=4003>

"Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi".

CHI LO FA?

- > Competenti autorità sanitaria;
- > Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle Certificazioni dei competenti organi medico-legali.

«MMG non ha nessuna responsabilità, neppure contabile, nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».

Redazione del certificato

Inserire nel CAMPO DIAGNOSI:

«*certificazione soggetta a verifica da parte dell'autorità competente*»

aggiungendo il Numero di protocollo della riconosciuta disabilità o della certificazione dei competenti organi medico-legali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita .

E' opportuno registrare nella cartella clinica del paziente la documentazione relativa alla legge 104 e/o la certificazione medico legale nei casi previsti

Vi è necessità di informare il paziente che è reato allontanarsi dal proprio domicilio